RACCOMANDAZIONE N. 376/83/CECA DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1983

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di lamiere di ferro o di acciaio originarie del Brasile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 3018/79/CECA della Commissione, del 21 dicembre 1979, relativa alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1), modificata da ultimo con la raccomandazione n. 3025/82/CECA (2), in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni in sede di comitato consultivo istituito a norma della raccomandazione suddetta,

considerando che nel maggio 1982 la Commissione ha ricevuto un ricorso presentato dalla Walzstahl-Vereinigung, Düsseldorf, a nome di quasi tutti i produttori comunitari di lamiere di ferro o di acciaio, semplicemente laminate a caldo, di uno spessore pari ad almeno 3 mm ;

considerando che, poiché nella denuncia veniva comprovata l'esistenza di pratiche di dumping rispetto a prodotti simili originari del Brasile, nonché del notevole pregiudizio da esse derivante, la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (3), ha annunciato l'avvio di una procedura relativa alle importazioni di lamiere di ferro o di acciaio originarie del Brasile ed ha avviato l'indagine a livello comunitario ;

considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti ;

considerando che la Commissione ha offerto a tutte le parti direttamente interessate l'opportunità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di esprimersi verbalmente ; che gli esportatori e numerosi importatori notoriamente interessati si sono avvalsi dell'opportunità di rendere noto il proprio parere per iscritto ;

considerando che, ai fini di una valutazione preliminare del margine di dumping e della portata del pregiudizio, la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ; che la Commissione ha effettuato controlli presso le sedi delle seguenti società : Stahlwerke Peine-Salzgitter AG Salzgitter, Thyysen AG, Duisburg, e Arbed Saarstahl GmbH, Völklingen ; che la Commissione ha effettuato anche un controllo in loco presso la sede di Itoh O & Co GmbH, Düsseldorf, l'unico importatore che ha risposto al questionario, nonché presso gli uffici della Thyssen Stahl Union, Düsseldorf ; che le autorità brasiliane si sono opposte ad un controllo in loco presso gli uffici degli esportatori brasiliani interessati, Cosipa, San Paolo, CSN, Rio de Janeiro, e Usiminas, Belo Horizonte ;

considerando che la Commissione ha scelto il periodo 1° agosto 1981 — 31 luglio 1982 come periodo di riferimento per l'indagine ai fini dell'accertamento del dumping ;

considerando che, ai fini della determinazione preliminare dei margini di dumping, la Commissione ha confrontato, per ogni singola transazione, i prezzi all'esportazione dei prodotti brasilani con il valore normale per quanto riguarda le vendite del materiale di prima qualità effettuate nel periodo oggetto dell'indagine ;

considerando che la Commissione ha calcolato il valore normale per i prodotti oggetto dell'indagine in riferimento al proprio listino dei prezzi di base (prezzi di base più extra) relativi alle importazioni di prodotti analoghi per qualità e dimensioni nel periodo oggetto dell'indagine ;

considerando che i prezzi all'esportazione sono stati fissati in base ai prezzi comunicati per iscritto alla Commissione dagli esportatori brasiliani, pagati o da pagare per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità ; che, ai fini del confronto con il valore normale, questi prezzi sono stati modificati ad un livello cif frontiera comunitaria, al netto del dazio, utilizzando i dati sul trasporto internazionale e sull'assicurazione di cui la Commissione è venuta a conoscenza ;

considerando che da questo confronto è risultata una media ponderata del margine di dumping pari al 25,4 % per Cosipa e del 23,7 % per Usiminas ; che non sono stati resi noti dati relativi ai quantitativi e ai prezzi dei prodotti analoghi esportati dalla CSN nella Comunità ; che era opportuno calcolare un margine complessivo, poiché tutte le tre società esportatrici appartengono al gruppo Siderbras controllato dallo Stato ; che la media ponderata del margine di dumping, calcolata in base alle esportazioni effettuate da Cosipa e Usiminas, era pari al 24,3 %, equivalente a 72,20 ECU/t ;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio, secondo quanto accertato dalla Commissione, le importazioni nella Comunità dei prodotti in questione

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 15.
(2) GU n. L 317 del 13. 11. 1982, pag. 17.
(3) GU n. C 197 del 31. 7. 1982, pag. 3.

originari del Brasile sono aumentate da 18 074 t a 89 808 t tra il 1981 e i primi sette mesi del 1982 ; che le importazioni di tali prodotti nella Repubblica federale di Germania hanno registrato un incremento particolarmente marcato, passando da 6 044 t a 14 744 t tra il 1980 e il 1981 e raggiungendo 81 094 t nel periodo gennaio-luglio 1982 ; che, essendo le importazioni provenienti dal Brasile vendute in gran parte nella Repubblica federale di Germania, che rappresenta quasi tutta la produzione comunitaria dei prodotti in questione, la Commissione ha concentrato la propria indagine sull'incidenza delle importazioni provenienti dal Brasile sul mercato di detto Stato membro ; che, secondo quanto è stato accertato in base ai dati disponibili, la quota di mercato di tali importazioni in Germania è aumentata passando da 0,3 % a 0,7 % tra il 1980 ed il 1981 e raggiungendo 5,5 % nel periodo gennaio-luglio 1982 ;

considerando che i prezzi di tali importazioni erano particolarmente bassi ; che, secondo quanto accertato dalla Commissione, numerosi importatori hanno rivenduto i prodotti importati nella Comunità a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di listini dei produttori comunitari in vigore al momento della consegna, nonché ai prezzi minimi in base ai quali i produttori comunitari potrebbero coprire i propri costi ;

considerando che la Commissione ha esaminato inoltre l'incidenza delle importazioni provenienti dal Brasile sull'industria comunitaria ; che, secondo i dati resi noti alla Commissione, la produzione di prodotti analoghi nella Repubblica federale di Germania, nei primi sette mesi del 1982, era inferiore rispettivamente del 4,2 % e persino del 7,4 % ai livelli registrati nel 1980 e nel 1981 ; che nella prima metà del 1982 le vendite di prodotti analoghi da parte dell'industria tedesca sul mercato interno erano inferiori del 5,2 % rispetto al 1980 e del 12,9 % rispetto al 1981, mentre il consumo nei primi sette mesi del 1982 era superiore di oltre l'8 % ai valori registrati nel 1981 e nel 1980 ; che, inoltre, la media mensile delle importazioni di prodotti analoghi provenienti da altri Stati membri in Germania nel periodo gennaio-luglio 1982 era inferiore rispettivamente di 14 513 t e 10 548 t alle cifre corrispondenti del 1980 e del 1981 ;

considerando che la Commissione ha tenuto altresì conto del fatto che l'industria siderurgica della Comunità attraversa un periodo di crisi ; che la produzione globale di acciaio è stata notevolmente ridotta e il numero dei lavoratori occupati è sceso di 244 700 unità, pari al 30,8 % tra il 1974 e il 1981 ; che la situazione dei produttori comunitari è tuttora caratterizzata da uno sfruttamento del potenziale estremamente basso e da un margine di profitto notevolmente ridotto, se non addirittura da perdite ;

considerando che, per ovviare a tale situazione, la politica siderurgica comunitaria si propone l'obiettivo di raggiungere adeguati livelli di prezzi per i prodotti in vendita nella Comunità, mediante provvedimenti di carattere interno ed esterno ; che sul piano interno sono stati fissati contingenti di produzione per le società CECA ed è stato imposto l'obbligo di rispettare determinati livelli di prezzi ; che, per mantenere le importazioni entro limiti ragionevoli, la Comunità ha concluso accordi sui prodotti siderurgici con numerosi paesi fornitori, in base ai quali vengono fissate limitazioni quantitative alle esportazioni nella Comunità e si impongono prezzi concordati strettamente dipendenti dall'andamento dei prezzi all'interno della Comunità stessa ;

considerando che i contingenti di produzione per i produttori comunitari sono periodicamente adeguati in base alle previsioni dell'offerta e della domanda in questo settore, tenendo conto dell'andamento delle importazioni dei paesi terzi inclusi quelli le cui esportazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale con la Comunità ; che, se si verifica un brusco incremento delle importazioni provenienti da questi paesi, quale il Brasile, i contingenti dei produttori comunitari devono essere diminuiti e tale intervento provoca l'aumento delle spese indirette, nonché un'ulteriore riduzione dei margini di profitto ;

considerando che le importazioni di notevoli quantitativi di prodotti oggetto di dumping nella Comunità pregiudicano anche gli obiettivi perseguiti dai provvedimenti relativi agli scambi con i paesi terzi approvati nell'ambito della politica siderurgica della Comunità ; che i paesi terzi firmatari di accordi commerciali sui prodotti siderurgici con la Comunità rispetteranno e rinnoveranno detti accordi se esiste una concreta probabilità di vendere quantitativi fissati ai livelli di prezzi concordati ; che notevoli importazioni di prodotti oggetto di dumping da paesi con i quali non sono in vigore accordi mettono in pericolo l'equilibrio non soltanto del sistema interno dei quantitativi e dei prezzi, ma anche di quello concordato con la maggior parte dei paesi fornitori ;

considerando che la Commissione ha esaminato l'eventuale pregiudizio provocato da altri fattori, che, singolarmente o associati, possono aver inciso negativamente sull'industria comunitaria, quali il volume e i prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi ; che, mentre il consumo in Germania è aumentato di oltre 14 000 t al mese tra il 1981 e il 1982, il volume delle importazioni provenienti da altri paesi terzi nella Repubblica federale di Germania è aumentato con un tasso notevolmente inferiore, passando da una media mensile di 44 654 t a 53 495 t tra il 1981 e i primi sette mesi del 1982 ; che nel periodo gennaio-giugno 1982 circa tre quarti di queste importazioni provenivano da paesi con cui sono in vigore accordi e le cui esportazioni devono rispettare norme severe in merito ai prezzi minimi ; che l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal Brasile, pari ad oltre il 62 % delle importazioni da paesi con i quali non sono in vigore accordi, è stata considerata isolatamente rispetto a tali altri fattori ;

considerando che, tenendo conto della situazione già estremamente difficile dell'industria comunitaria, nonché del processo di ristrutturazione attualmente in

corso, la Commissione ha concluso a titolo preliminare che le importazioni oggetto di dumping originarie del Brasile provocano o minacciano di provocare grave pregiudizio all'industria comunitaria ;

considerando che, in tali circostanze e per prevenire un ulteriore pregiudizio durante la procedura, per tutelare gli interessi della Comunità è necessario intervenire immediatamente istituendo un dazio antidumping provvisorio ; che, vista la portata del pregiudizio provocato, l'aliquota di tale dazio dovrebbe essere pari al margine di dumping accertato a titolo preliminare, tenedo opportunamente conto di eventuali riduzioni in valore richieste dagli importatori in base ad elementi di prova ritenuti soddisfacenti dalle competenti autorità nazionali ;

considerando che dovrebbe essere fissato un termine entro il quale le parti interessate, dopo l'istituzione del dazio provvisorio, possano rendere noto il proprio parere e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle lamiere di ferro o di acciaio semplicemente laminate a caldo, di spessore non inferiore a 3 mm, di cui alla sottovoce 73.13 B I ex a) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 73.13-17, 19, 21 e 23, originarie del Brasile.

2. L'importo del dazio è pari a 72,20 ECU per 1 000 chilogrammi netti.

3. L'importo del dazio è ridotto se l'importatore dimostra alle competenti autorità nazionali che la qualità dei prodotti è inferiore alla qualità minima descritta nell'ultimo listino dei prezzi di base fissato dalla Commissione.

4. Al dazio si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

5. La messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), della raccomandazione n. 3018/79/CECA, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore della presente raccomandazione le parti interessate possono comunicare il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione.

2. Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 della raccomandazione n. 3018/79/CECA, la presente raccomandazione si applica per un periodo di quattro mesi sempreché non siano approvati provvedimenti definitivi da parte della Commissione prima dello scadere di questo periodo.

Articolo 3

La presente raccomandazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1983.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente